CITTA' DI CATANZARO

ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Chiusura temporanea del pubblico esercizio denominato [redacted]

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 000009 DEL 20/10/2025

IL DIRIGENTE
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E S.U.A.P

PREMESSO che il Comando di Polizia Locale ha trasmesso a questo Settore i verbali di seguito indicati, elevati a carico di [redacted], nato a [redacted], quale legale rappresentate del pubblico esercizio [redacted] con sede in [redacted]

1. In allegato alla nota prot. 125546 del 25.10.2023 verbale n. 1123 – N. REG.GEN. PA298/2023 per violazione della norma di cui all'art. 68 c. 1 R.D. n. 773/31 TU.L.P.S. – art. 666 c. 1-3-4 del C.P. – art. 49 D.Lgs. 507/99 poiché: "*All'interno dell'esercizio pubblico ad insegna* [redacted] *esercitava senza la autorizzazione intrattenimento musicale con attività di karaoke a mezzo di impianti e strumentazione tecnica e dotazioni elettriche a servizio dello stesso con presenza di circa settanta avventori e del quale si dava pubblicità con locandine anche su piattaforma digitale "Facebook"*. La contestazione di che trattasi fa riferimento al verbale di ispezione del 21.10.2023;
2. In allegato alla nota prot. 19411 del 22.02.2024 verbale n. 1024 – N. REG.GEN. PA23/2024, anch'esso per violazione della norma di cui all'art. 68 c. 1 R.D. n. 773/31 TU.L.P.S. – art. 666 c. 1-3-4 del C.P. – art. 49 D.Lgs. 507/99 poiché: "*All'interno del pubblico esercizio* [redacted] *esercitava attività di intrattenimento musicale con DJ set a mezzo di impianti, strumentazione tecnica e dotazioni elettriche senza la prescritta autorizzazione. Dell'evento si dava pubblicità con locandine anche su piattaforma digitale "Facebook"*"; ". La contestazione di che trattasi fa riferimento al verbale di ispezione del 28.01.2024;

DATO ATTO che il Settore Cultura, stante l'assenza dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sopra descritta, si è determinato adottando le ordinanze di seguito indicate, trasmesse a questo Settore con pec del 15.10.2025 ai fini degli adempimenti consequenziali per la parte di competenza:
- ordinanza n. 6 del 23.05.2024 in riferimento al verbale di cui al punto 1) avente ad oggetto: "*Cessazione immediata di attività di spettacolo e pubblico intrattenimento (art. 68 TULPS) svolta in assenza di titolo abilitativo nel pubblico esercizio* [redacted] *a seguito del S.P.V. emesso dalla Polizia Locale Città di Catanzaro n. 1123 del 24.10.2023",* a cui si rimanda;
- ordinanza n. 8 del 18.10.2024 in riferimento al verbale di cui al punto 2) avente ad oggetto: "*Cessazione immediata di attività di spettacolo e pubblico intrattenimento (art. 68 TULPS) svolta in assenza di titolo abilitativo nel pubblico esercizio denominato* [redacted] *a seguito del S.P.V. emesso dalla Polizia Locale Città di Catanzaro n. 1024 del 01.02.2024,* a cui si rimanda,
quantificando, altresì, con i medesimi provvedimenti le sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DATO ATTO che le ordinanze sopra descritte non risultano essere state impugnate;

CONSIDERATO che l'art. 666, comma 3, del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507 prevede che: "*E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di licenza. Se l'attività e' svolta in locale per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al primo comma e nell'ipotesi prevista dal secondo comma è disposta altresì la chiusura del locale per un periodo non superiore a sette giorni" omissis….*

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81, si ha "reiterazione" quando la commissione di una violazione amministrativa si verifica nei cinque anni successivi alla precedente;

DATO ATTO che conseguentemente, nel caso in questione, trova applicazione quanto prescritto dall'art. 666, comma 3 del codice penale, modificato dall'art. 49, comma 1, lett. c) del D.Lgs. del 30 dicembre 1999, n. 507, avendo avuto il [redacted] nella sua qualità, contestate analoghe violazioni, per come sopra descritte, soggiacenti alla stessa norma e reiterate nell'arco dei cinque anni (art. 8-bis della L. 689/81);

CONSIDERATO che la sospensione temporanea dell'attività ai sensi e per gli effetti del citato art.

666 del c.p. nel caso in questione, trattandosi di prima reiterazione, può essere disposta per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima prevista, individuata in complessivi 3 (tre) giorni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere con gli atti consequenziali necessari e applicare la sanzione consistente nella chiusura temporanea del Pubblico Esercizio [redacted] per un totale di giorni 3 (tre), decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

DATO ATTO, altresì, che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO l'art. 68 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "T.U.L.P.S.";
VISTO l'art. 666 del C.P.;
VISTO l'art. 49 del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507;
VISTA la L. 689/1981;
VISTO l'art. 475 c.p.c.
VISTA la Legge n. 287/91 e ss.mm.ii.
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

per quanto sopra esposto

ORDINA

[redacted] rappresentata dal [redacted], in premessa generalizzato, la chiusura temporanea del Pubblico Esercizio sito in [redacted] - [redacted] per un periodo pari a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno successivo dalla notificazione della presente ordinanza;

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- [redacted]
- [redacted]

la trasmissione della presente ordinanza:
- al Comando Polizia Locale di Catanzaro;
- Al Settore Cultura
- all'ASP di Catanzaro Dipartimento di Prevenzione;

la pubblicazione della presente ordinanza:
- all'Albo Pretorio on-line del Comune e nell'apposita sezione del sito Istituzionale, provvedendo all'oscuramento dei dati personali identificativi degli interessati e degli eventuali dati sensibili.

Il Funzionario Patrizia E.Q.
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott.ssa Benedetta De Vita

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

Il DIRIGENTE
Dott.ssa Benedetta De Vita

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore